



BANDO A SOSTEGNO DELLE INIZIATIVE LOCALI E DI VALORIZZAZIONE DEI PRODOTTI TIPICI - ANNO 2026

Approvato con Deliberazione della Giunta camerale del 30 marzo 2026

Art. 1 – OGGETTO E FINALITA'

La Camera di commercio della Maremma e del Tirreno, nell'ambito delle funzioni stabilite dall'art. 2 L. 580/93 ss.mm., intende sostenere iniziative di valorizzazione, sviluppo e promozione del proprio territorio, dal punto vista ambientale, culturale e turistico, coerenti con i propri fini istituzionali e che rappresentino opportunità di crescita per l'economia locale e benefici per il settore a cui l'intervento è rivolto. Più specificatamente, saranno sostenute le spese di comunicazione per lo svolgimento di eventi pubblici¹ finalizzati alla valorizzazione, sviluppo e promozione del territorio e delle sue tipicità, come definiti al successivo art. 5.

Art. 2 – DOTAZIONE FINANZIARIA E MODALITA' DI PARTECIPAZIONE

La dotazione finanziaria a disposizione dei soggetti beneficiari ammonta a € 30.000,00.

Nel rispetto dell'art. 5 ter del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1 modificato dal D.L. 24 marzo 2012, N. 29 e convertito, con modificazioni, dalla L. 18 maggio 2012, n. 62 e tenuto conto del D.M. 20 febbraio 2014, n. 57 (MEF-MiSE), viene stabilita una riserva del 2% delle risorse finanziarie a favore delle imprese in possesso del rating di legalità.

Viene destinato almeno il 25% della dotazione finanziaria complessiva alle micro e piccole imprese.

Il bando è strutturato in due fasi:

1) Presentazione della domanda di partecipazione: la domanda di partecipazione deve essere presentata, **pena inammissibilità, almeno 40 giorni consecutivi prima della data di apertura dell'evento** per il quale il soggetto interessato intende richiedere il sostegno camerale. In caso di ammissione dell'istanza, al soggetto richiedente viene assegnato un contributo calcolato sulle spese ammissibili preventivate relative ad attività di comunicazione dell'evento. Non saranno accolte domande che presentino costi di comunicazione ammissibili, al netto di IVA, inferiori ad € 1.000,00.

¹ A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo per "eventi" si intendono: manifestazioni, spettacoli, convegni, festival, ecc



2) Presentazione della domanda di liquidazione: **entro 50 giorni consecutivi dalla conclusione dell'evento, pena decadenza del contributo concesso**, il soggetto richiedente è tenuto a presentare la domanda di liquidazione allegando quanto previsto al successivo art. 10.

Art. 3 – SOGGETTI BENEFICIARI E REQUISITI

Possono beneficiare delle agevolazioni di cui al presente bando:

- 1) Associazioni di categoria e loro società di servizi;
- 2) Centri Commerciali naturali, come definiti dall'art. 111 della L.R. n. 62 del 23.11.2018. Il CCN deve essere già legalmente costituito con proprio atto costitutivo ed avere un proprio statuto vigente;
- 3) Soggetti iscritti al REA portatori di interessi collettivi;
- 4) Soggetti senza scopo di lucro, anche non iscritti al REA, che abbiano, nel proprio statuto, atto costitutivo e/o regolamento, come finalità della loro attività la promozione e valorizzazione del territorio e della sua cultura; tali soggetti potranno presentare domanda di contributo esclusivamente per progetti di interesse collettivo la cui spesa complessiva ammissibile non sia inferiore a € 30.000 al netto di IVA;
- 5) Pubbliche Amministrazioni delle province di Grosseto o Livorno;

in possesso dei seguenti requisiti, ove applicabili:

- a) avere sede legale e/o operativa nelle province di Grosseto o Livorno;
- b) essere attivi (inizio attività registrata presso la Camera di commercio);
- c) essere in regola, alla data del 31.12.2025, con il pagamento del diritto annuale degli ultimi 5 anni;
- d) non essere in stato di liquidazione giudiziale, di amministrazione controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa vigente;
- e) aver regolarmente assolto gli obblighi contributivi previdenziali e assistenziali (DURC regolare);
- f) non essere soggetti alla sanzione interdittiva di cui all'art. 9 comma 2 lettera d) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, o di altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione
- g) i legali rappresentanti o gli amministratori del proponente non devono aver subito condanna con sentenza definitiva o con decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, per i reati che costituiscono motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura di appalto o concessione ai sensi della normativa in materia di contratti pubblici vigente alla data di presentazione della domanda².
- h) essere in possesso della polizza per la copertura dei danni catastrofali prevista dall'articolo 1, comma 101, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, laddove previsto;

² La preclusione, in ogni caso, non opera quando il reato è stato depenalizzato oppure quando è intervenuta la riabilitazione oppure, nei casi di condanna ad una pena accessoria perpetua, quando questa è stata dichiarata estinta ai sensi dell'articolo 179, settimo comma, del codice penale, oppure quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna oppure in caso di revoca della condanna medesima



- i) non avere in corso contratti di fornitura di servizi, anche a titolo gratuito, con la Camera di Commercio della Maremma e del Tirreno, ai sensi dell'articolo 4, comma 6 del D.L. 06.07.2012, n. 95 (convertito nella L. 07.08.2012, n. 135)³;
- l) essere, ai fini dell'individuazione dei soggetti destinatari degli Aiuti di Stato, un organismo rientrante nella definizione di MPMI (Micro, Piccole e Medie imprese, loro cooperative e consorzi) di cui all'Allegato 1 del Regolamento n. 651/2014/UE⁴ della Commissione europea;
- m) essere in regola con la normativa europea in materia di Aiuti di Stato;
- n) non aver effettuato una operazione di delocalizzazione o cessazione di attività, ai sensi dell'articolo 16, commi 1 e 5 del d.lgs. 184/2025;

I requisiti di cui al presente articolo dovranno essere posseduti alla data di presentazione della domanda di partecipazione e della domanda di liquidazione fino all'erogazione del contributo. **Per i soli requisiti di cui alla lett. b), lett. c), lett. e) lett. h),** potrà tuttavia essere concesso un termine perentorio di 10 giorni lavorativi dal ricevimento della relativa comunicazione tramite PEC per la regolarizzazione. In riferimento alla suddetta lett. c) saranno considerate comunque ammissibili le domande di liquidazione inviate da soggetti che presentino una irregolarità non superiore a 2 euro. Le irregolarità per le quali non è richiesta la regolarizzazione ai fini dell'ammissibilità al presente bando saranno comunque oggetto di accertamento da parte dell'ufficio Diritto Annuale in sede di controllo e accertamento periodico.

Le integrazioni/regolarizzazioni non saranno accolte qualora pervenissero oltre i suddetti 10 giorni lavorativi. Non saranno concesse proroghe anche se richieste.

Il soggetto beneficiario del contributo deve essere anche il soggetto attuatore dell'iniziativa per la quale si richiede il sostegno camerale.

Art. 4 – ENTITA' DEL CONTRIBUTO

Il Bando prevede l'erogazione di un contributo a fondo perduto pari al **50%** delle spese di comunicazione sostenute e ritenute ammissibili (al netto di IVA) di cui al successivo art. 5, per un importo massimo pari ad **euro 3.000,00**, oltre l'eventuale premialità per il possesso del rating di legalità e l'eventuale incremento premiante di seguito riportato.

In caso di iniziative **specificatamente dirette alla valorizzazione delle produzioni tipiche**, il contributo a fondo perduto è pari al **60%** delle spese sostenute e ritenute ammissibili (al netto di IVA), fino ad **euro 3.000,00**, oltre l'eventuale premialità per il possesso del rating di legalità e l'eventuale incremento premiante di seguito riportato. In tal caso, si intendono **come prodotti tipici del territorio, esclusivamente i prodotti DOP, IGP e PAT (certificati e non) del territorio**

³ Sono escluse le fondazioni istituite con lo scopo di promuovere lo sviluppo tecnologico e l'alta formazione tecnologica e gli enti e le associazioni operanti nel campo dei servizi socio-assistenziali e dei beni ed attività culturali, dell'istruzione e della formazione, le associazioni di promozione sociale di cui alla [legge 7 dicembre 2000, n. 383](#), gli enti di volontariato di cui alla [legge 11 agosto 1991, n. 266](#), le organizzazioni non governative di cui alla [legge 26 febbraio 1987, n. 49](#), le cooperative sociali di cui alla [legge 8 novembre 1991, n. 381](#), le associazioni sportive dilettantistiche di cui all'[articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289](#), nonché le associazioni rappresentative, di coordinamento o di supporto degli enti territoriali e locali

⁴ Regolamento UE n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato (pubblicato in Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea, L 187 del 26/6/2014).



delle province di Grosseto e di Livorno, così come pubblicati sul sito della Regione Toscana al link: <http://prodtrad.regione.toscana.it>

Sarà previsto un incremento premiante di € 300,00 in caso di possesso di:

- bilancio di sostenibilità redatto ai sensi del D. LGS 125/24;
- certificazione di genere (UNI/PdR 125:2022);

Le casistiche di cui sopra non sono cumulabili.

Nell'ambito della riserva di cui all'art. 2, tenuto conto del sistema di punteggi definito nella Delibera dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato del 15 maggio 2018, n. 27165, è riconosciuta - fino all'esaurimento della predetta riserva - una premialità di € 300,00 aggiuntiva al contributo anche nel caso di raggiungimento della quota massima, ma comunque nel rispetto dei pertinenti massimali de minimis, qualora l'impresa sia in possesso, al momento dell'erogazione del contributo, di almeno il punteggio base (una "stellina") previsto dall'art. 3 della citata Delibera. Per beneficiare di tale premialità, è però necessario che l'impresa sia già in possesso del rating di legalità al momento della presentazione della domanda di partecipazione al bando; la premialità non può essere concessa qualora il rating sia acquisito dopo la presentazione della domanda di partecipazione, anche se l'iter di richiesta del rating ha avuto inizio prima della trasmissione dell'istanza. Per l'assegnazione di tale premialità fa fede l'ordine cronologico di presentazione delle domande stabilito in base al numero di protocollo assegnato dalla piattaforma al momento dell'invio telematico.

Il contributo erogato non potrà in alcun caso essere superiore alla cifra concessa con apposito provvedimento di cui alla fase 1 dell'art. 2, e non potrà comunque concorrere a determinare entrate superiori alla spesa totale ammissibile. In tal caso, il contributo concesso verrà ridotto fino alla concorrenza del pareggio di bilancio dell'iniziativa.

Il soggetto richiedente è tenuto a presentare il rendiconto finale dell'iniziativa realizzata; nel caso in cui il rendiconto finale evidenzia una contrazione dei costi ammissibili di comunicazione rispetto a quelli preventivati alla Camera di commercio, il contributo assegnato subirà una riduzione proporzionale nel rispetto dei suddetti limiti.

Nessun importo potrà essere erogato se dal bilancio consuntivo non emerge alcun disavanzo.

In caso di insufficiente capienza dello stanziamento rispetto alle domande ammissibili, il contributo assegnato al soggetto richiedente che occuperà l'ultima posizione utile potrà essere ridotto in base alle somme disponibili solo nel caso in cui le risorse disponibili siano almeno pari a € 1.000,00.

La certificazione fiscale relativa al contributo ricevuto verrà inviata all'impresa il mese di marzo dell'anno successivo a quello della liquidazione.

La Camera di commercio si riserva la facoltà:



- di rifinanziare il bando con ulteriori stanziamenti;
- di chiudere il bando in caso di esaurimento anticipato delle risorse.

In caso di esaurimento delle risorse disponibili la Camera provvederà a creare una lista d'attesa di domande ricevibili come meglio specificato al successivo art. 11.

Art. 5 – INIZIATIVE AMMISSIBILI ED ESCLUSIONI

Le iniziative devono riguardare progetti di valorizzazione del territorio e delle sue tipicità (ambientali, enogastronomiche, sportive, culturali, ecc.), di sviluppo e promozione del turismo, realizzate nelle province di Livorno o Grosseto, con una valenza collettiva e/o territoriale.

Le **iniziative** devono essere, pena inammissibilità:

- **avviate nell'anno 2026 e concluse entro e non oltre il 10 gennaio 2027;**
- realizzate nei territori delle province di **Livorno o Grosseto.**

Le **iniziative** ammesse **non possono essere sostituite** con progetti diversi.

La richiesta di contributo deve essere relativa ad **una sola iniziativa.**

Soggetti diversi non possono presentare richiesta di contributo per una medesima iniziativa se non congiuntamente ed indicando tra di essi il soggetto capofila a cui destinare il contributo, che sarà altresì destinatario dei documenti di spesa e tenuto a svolgere l'attività amministrativa, compresa la rendicontazione. Non saranno ammissibili spese intestate a soggetti diversi dal capofila.

Sono **escluse** dal contributo camerale le iniziative:

- a) già destinatarie, nel 2026, di altri benefici concessi dalla Camera di commercio della Maremma e del Tirreno (es. partecipazione a Vetrina Toscana);
- b) concluse o in corso alla data di presentazione della domanda di contributo⁵;
- c) finalizzate al solo funzionamento del soggetto attuatore beneficiario;
- d) a cui non sia garantito l'accesso a tutti i soggetti potenzialmente interessati, indipendentemente dall'appartenenza al soggetto richiedente attuatore dell'evento.

Art. 6 – SPESE AMMISSIBILI

In relazione agli interventi finanziati dalla Camera, si considerano come costi ammissibili solo le spese di comunicazione pertinenti e imputabili all'operazione ammessa all'agevolazione, comprovate da documenti di acquisto fiscalmente validi intestati al soggetto richiedente il

⁵ A tal fine non sono considerate "in corso" le attività preparatorie e organizzative precedenti lo svolgimento dell'evento.



contributo debitamente quietanzati o corredati da idonea documentazione attestante l'avvenuto pagamento con metodi tracciabili.

Dai documenti di acquisto fiscalmente validi si devono evincere con chiarezza le singole voci di costo.

Il pagamento dovrà essere effettuato unicamente dal soggetto richiedente il contributo. Non saranno ammessi pagamenti in contanti, pagamenti parziali o pagamenti in forma rateizzata dei costi risultanti dalle fatture allegate alla Domanda.

Sono ammissibili solo ed esclusivamente le spese di comunicazione oggetto del contributo sostenute (fatturate e pagate) **a partire dalla data di presentazione della domanda di partecipazione e fino alla data della domanda di liquidazione.** A tal fine fa fede la data di emissione del documento di acquisto fiscalmente valido e la data del pagamento.

Tutte le spese si intendono **al netto dell'IVA**, il cui computo non rientra nelle spese ammesse ad eccezione del caso in cui il soggetto beneficiario sostenga realmente ed effettivamente il costo dell'IVA senza possibilità di recupero. In tal caso, dovrà essere prodotta idonea documentazione attestante tale situazione fiscale in fase di presentazione della domanda di partecipazione.

Le spese trasmesse in fase di presentazione della domanda di liquidazione non possono essere sostituite/integrate con altre/ulteriori spese.

Tipologia di spese ammissibili:

1. Consulenza grafica (es. creazione logo iniziativa, manifesti, cartellonistica, volantini, locandine);
2. Attività di comunicazione (es. messaggi pubblicitari su TV, radio, banner su siti di terzi, Social Media Ads, inserzioni o redazionali su riviste di settore e quotidiani, ecc...);
3. Realizzazione dei materiali pubblicitari (es. spese di tipografia, realizzazione di video e photo shooting, pubblicità dinamica, merchandising, gadget, ecc...);
4. Influencer marketing (es. blogger per le recensioni...);

Le fatture devono essere redatte in lingua italiana. In caso di fatture redatte in lingua straniera, l'ufficio potrà chiedere una traduzione giurata.

Articolo 7 - SPESE NON AMMISSIBILI

Sono **escluse** tutte le spese non connesse all'iniziativa oggetto della domanda di partecipazione, nonché le seguenti categorie di spese:

- a) produzione di campionature;
- b) spese per l'acquisto di attrezzature;
- c) spese per il trasporto dei beni acquistati;
- d) spese per opere murarie o impiantistiche;



- e) spese di progettazione;
- f) servizi di consulenza specialistica relativi alle ordinarie attività amministrative aziendali o commerciali, quali, a titolo esemplificativo, i servizi di consulenza in materia fiscale, contabile, legale, o di mera promozione commerciale o pubblicitaria;
- g) servizi di supporto e assistenza per adeguamenti a norme di legge;
- h) spese per il personale dipendente a tempo determinato e indeterminato;
- i) oneri inerenti la fornitura di beni e servizi di strutture collegate al beneficiario, partecipate o aventi amministratori e legali rappresentanti in comune;
- j) oneri previdenziali, assistenziali e ogni altra spesa assimilabile;
- k) gettoni e/o compensi di qualsiasi natura per gli amministratori dei soggetti beneficiari o di strutture a quest'ultimi collegate, partecipate o aventi amministratori e legali rappresentanti in comune;
- l) spese per missioni e trasferte e qualsiasi altra forma di rimborso;
- m) spese di rappresentanza e spese generali di funzionamento e di organizzazione (telefono, cancelleria, elettricità, ecc);
- n) imposte, tasse, diritti, bolli, siae o qualsivoglia tipologia di spesa obbligatoria per legge.

Art. 8 – MODALITA' DI PUBBLICIZZAZIONE DEL SOSTEGNO CAMERALE

Il sostegno camerale dovrà essere evidenziato su tutto il materiale promozionale e di comunicazione, cartaceo e digitale, dell'iniziativa ammessa attraverso l'apposizione del logo camerale e la dicitura "con il contributo della Camera di Commercio della Maremma e del Tirreno"; la totale assenza di tali forme di pubblicizzazione (in particolar modo su prodotti promozionali e di comunicazione realizzati dopo la concessione del contributo), che saranno verificate in sede di rendicontazione conclusiva, determina la decadenza della concessione del contributo camerale.

La spesa inerente il prodotto/azione che non riporta la visibilità del contributo camerale non sarà considerata ammissibile.

Copia di tutto il materiale promozionale e di comunicazione **relativo alle spese da rendicontare** dovrà essere trasmesso alla Camera:

- in fase di presentazione della domanda di partecipazione (art. 9), in forma di bozza ove disponibile, con l'indicazione della posizione del logo camerale e della dicitura prevista al paragrafo precedente;
- in fase di rendicontazione dell'iniziativa (art. 10), come allegato alla domanda di liquidazione.

Se per motivi di pesantezza del file, la documentazione promozionale non fosse supportata dalla piattaforma Restart (modalità obbligatoria per l'invio delle domande), è ammessa – **solo per tale DOCUMENTAZIONE** - la trasmissione via email (promozione@lg.camcom.it) indicando nell'oggetto "**Bando a sostegno delle iniziative locali - materiale promozionale**" o programmi di trasferimento file.



Art. 9 – MODALITA' E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE

Le domande di partecipazione devono essere presentate **esclusivamente** tramite invio RESTART dal sito web⁶ <https://restart.infocamere.it> a cui le imprese o gli intermediari delegati alla presentazione possono accedere con SPID, CNS, CIE, a partire **dalle ore 10.00 del 9 aprile 2026 sino alle ore 23.59 del 10 novembre 2026**, salvo chiusura anticipata per esaurimento delle risorse.

La domanda dovrà essere, **pena irricevibilità** della stessa:

- redatta esclusivamente avvalendosi della modulistica predisposta e allegata al presente Bando;
- contenere la Domanda di partecipazione e l'allegato A (descrizione dell'iniziativa);
- essere debitamente sottoscritta: è richiesta la firma digitale in corso di validità del legale rappresentante (non è ammissibile la delega per la sottoscrizione della domanda);
- trasmessa esclusivamente tramite la piattaforma telematica di cui al primo paragrafo;
- inviata nei termini di apertura del bando, come sopra indicati.

La domanda dovrà **contenere** i seguenti allegati (tutti i documenti devono essere firmati digitalmente dal titolare/legale rappresentante in estensione “.p7m”. Ogni singolo allegato non può superare il limite di 100MB):

- A. Modello Base** prodotto dalla piattaforma;
- B. Domanda di partecipazione** (formato PDF non modificabile) sottoscritta legale rappresentante del soggetto richiedente;
- C. Allegato A** (iniziativa prevista);
- D. Piano finanziario Preventivo** delle entrate/uscite (al netto del contributo camerale) previste per l'iniziativa, redatto in forma analitica che evidenzia, tra le entrate, i contributi richiesti ad altri enti pubblici, le sponsorizzazioni, i proventi dell'iniziativa e la quota di autofinanziamento. Dovrà essere specificato se gli importi sono al netto o al lordo delle imposte.;
- E. Eventuale bozza del materiale pubblicitario e di comunicazione** (vedi anche art. 8);
- F. Eventuale delega** alla trasmissione/gestione della pratica nel caso in cui la domanda non sia trasmessa direttamente dall'aspirante imprenditore ma da terzi (associazioni, studi commerciali, altri intermediari);
- G. Eventuale Atto costitutivo e/o statuto del CCN;**
- H. Eventuale documentazione** attestante la **situazione fiscale** per cui l'IVA rappresenta un costo per il soggetto richiedente;

⁶ Si rinvia alla Guida disponibile al link <https://restart.infocamere.it/aiuto>



- I. **Eventuale copia della polizza per la copertura dei danni catastrofali** prevista dall'articolo 1, comma 101, della legge 30 dicembre 2023, n. 213;

È ammessa per ciascun soggetto richiedente **una sola richiesta di contributo**. In caso di presentazione di più domande, è presa in considerazione ed istruita soltanto la prima istanza presentata secondo l'ordine cronologico di presentazione della domanda stabilito in base al numero di protocollo assegnato dalla piattaforma telematica, mentre le altre domande saranno considerate irricevibili.

La Camera di commercio è esonerata da qualsiasi responsabilità derivante dal mancato ricevimento della domanda per disguidi tecnici.

L'eventuale chiusura anticipata del termine di presentazione delle domande, dovuta ad esaurimento anticipato delle risorse disponibili, verrà tempestivamente resa nota attraverso la pubblicazione di un apposito avviso nelle pagine del sito www.lg.camcom.it dedicate al bando.

La domanda di partecipazione e i relativi allegati sono scaricabili dal sito www.lg.camcom.it.

Art. 10 – MODALITA' PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI LIQUIDAZIONE

Le domande di liquidazione devono essere presentate **esclusivamente** tramite invio RESTART dal sito web⁸ <https://restart.infocamere.it> a cui le imprese o gli intermediari delegati alla presentazione possono accedere con SPID, CNS, CIE nel termine che sarà indicato dalla Camera nella comunicazione PEC inviata ai singoli soggetti ammessi della Fase 1.

La domanda dovrà, **pena irricevibilità** della stessa:

- essere redatta esclusivamente avvalendosi della modulistica predisposta e allegata al presente Bando;
- contenere la Domanda di liquidazione;
- essere debitamente sottoscritta (è richiesta la firma digitale in corso di validità del legale rappresentante);
- essere inviata nei termini di apertura indicati nel bando;
- essere trasmessa esclusivamente tramite la piattaforma telematica di cui al primo paragrafo.

La domanda di liquidazione, **pena la decadenza del contributo concesso**, da presentare **entro e non oltre 50 giorni** consecutivi dal termine dell'iniziativa, dovrà **contenere** i seguenti allegati (tutti i documenti devono essere firmati digitalmente dal titolare/legale rappresentante in estensione “.p7m”. Ogni singolo allegato non può superare il limite di 100MB):

- A. Modello Base** prodotto dalla piattaforma;



- B. Domanda di liquidazione** (formato PDF non modificabile) sottoscritta digitalmente dal legale rappresentate del soggetto richiedente;
- C. Allegato B** (relazione dettagliata sullo svolgimento dell'iniziativa corredata, se possibile, da idonea documentazione nella quale siano anche indicati i risultati positivi che ha determinato sul piano della promozione economica del territorio, il numero di imprese/soggetti coinvolti nell'iniziativa e la visibilità data all'intervento camerale);
- D. Piano finanziario Consuntivo**, con particolare riferimento agli altri contributi pubblici ricevuti per l'iniziativa (escluso quello camerale), e delle spese sostenute evidenziando il disavanzo;
- E. Rendiconto fatture dell'intera iniziativa;**
- F. Copia dei documenti di acquisto relative alle spese di comunicazione oggetto del contributo, fiscalmente validi**, intestati al soggetto richiedente il contributo, debitamente quietanzati e/o accompagnati da idonei documenti attestanti l'avvenuto pagamento. Qualora il beneficiario sia un Ente pubblico è sufficiente la copia dei provvedimenti di liquidazione della spesa o delibera/determina di approvazione del rendiconto. Non saranno ammessi pagamenti in contanti, pagamenti parziali o pagamenti in forma rateizzata dei costi risultanti dalle fatture⁷. Dai documenti fiscali si devono evincere con chiarezza le singole voci di costo, l'imputabilità diretta delle spese al beneficiario e ogni utile riferimento all'iniziativa oggetto del contributo;
- G. Materiale di comunicazione** (vedi anche art. 8), a dimostrazione della realizzazione dell'evento e della pubblicità del sostegno camerale (rassegna stampa, studi, indagini, depliant, locandine, supporti audio-video, ecc .. in formato cartaceo e/o elettronico, gadget, ecc);
- H.** Eventuale **delega** alla trasmissione/gestione della pratica nel caso in cui la domanda non sia trasmessa direttamente dal soggetto interessato ma da terzi (associazioni, studi commerciali, altri intermediari).

La domanda di liquidazione e i relativi allegati sono scaricabili dal sito www.lg.camcom.it.

Il beneficiario alla data di presentazione della domanda di liquidazione dovrà essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 3 pena la revoca del contributo, salvo per quanto riguarda la lettera e).

Nel caso in cui, alla presentazione della domanda di liquidazione, dalla verifica del requisito alla lettera e) del presente articolo, si rilevi una inadempienza contributiva (DURC irregolare), la CCIAA provvederà trattenendo dall'erogazione del contributo l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa nei lavori la cassa edile.

⁷ Sono ammessi esclusivamente pagamenti effettuati dal soggetto richiedente il contributo ai fornitori di beni e servizi per il tramite di operazioni di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Nei casi in cui la documentazione non fosse esaustiva, l'ufficio si riserva di chiedere a comprova copia di estratto conto (bancario, postale, carte prepagate etc... intestato al soggetto richiedente il contributo). Non sono ammessi pagamenti in contanti, compensazioni di qualsiasi genere tra beneficiario e fornitore, qualsiasi forma di auto-fatturazione.



Art. 11 – ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE E DI LIQUIDAZIONE

Il procedimento si avvia alla data di ricevimento della domanda di partecipazione o di liquidazione e si conclude entro 45 giorni dalla stessa, salvo sospensioni della tempistica per verifiche sui requisiti di ammissibilità da compiersi presso altri soggetti pubblici/privati, con l'adozione da parte del Dirigente di un provvedimento di concessione e liquidazione o di rigetto.

A seguito dell'avvio del procedimento il soggetto richiedente riceverà comunicazione all'indirizzo mail indicato nella domanda di partecipazione con le indicazioni utili al monitoraggio dello stato di istruttoria della propria pratica.

È prevista una procedura di attribuzione delle agevolazioni secondo l'ordine cronologico di presentazione della domanda stabilito in base al numero di protocollo assegnato dalla piattaforma telematica. Al raggiungimento del limite delle disponibilità della dotazione finanziaria stanziata sarà data, non appena possibile, comunicazione di esaurimento delle risorse: i soggetti interessati potranno comunque procedere alla presentazione delle domande di agevolazione, che costituiranno una lista d'attesa. In ogni caso, l'avvenuto ricevimento della domanda trasmessa in presenza della condizione di "esaurimento delle risorse" non costituirà titolo all'istruttoria della pratica correlata; alle domande di partecipazione che andranno in lista d'attesa verrà assegnato un numero di protocollo e queste domande potranno accedere alla fase di istruttoria nell'ipotesi in cui si rendano disponibili risorse a causa di istruttorie con esito negativo, rinunce, decadenza ecc.

L'istruttoria condotta dal Responsabile del procedimento sulle istanze presentate è finalizzata a verificare:

- a) il rispetto dei tempi e delle modalità di trasmissione di cui all'art. 9 e art.10;
- b) la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 3;
- c) la tipologia degli interventi e delle spese ammissibili di cui all'art.5 e art. 6;
- d) la completezza dei contenuti, la regolarità formale e sostanziale della documentazione prodotta e la sua conformità a quanto richiesto dal bando.

Il controllo di tutte le auto-certificazioni sarà effettuato ai sensi del Testo Unico della documentazione amministrativa D.P.R 28/12/2000 n. 445, assicurando l'effettuazione di controlli a campione preventivi e/o successivi.

La domanda è considerata **irricevibile** qualora non siano rispettate le condizioni di ricevibilità richiamate agli art. 9 e 10. Il Responsabile del procedimento ne dà tempestiva e motivata comunicazione tramite PEC al soggetto richiedente.



La domanda ricevibile è considerata **ammissibile** se la documentazione risulta regolare e completa e risultano verificati i requisiti del beneficiario di cui all'art. 3 e sono rispettati in requisiti di cui agli art. 5 e 6. Qualora invece il richiedente risulti carente di uno o più requisiti richiamati all'art. 3, la documentazione di cui alle lettere B, C, D, E, F, G, H, I dell'art. 9 e delle lettere B, C, D, E, F, G, H dell'art. 10 risulti incompleta o irregolare oppure occorra ulteriore documentazione per poter procedere all'istruttoria della domanda ed alla valutazione dell'intervento, il Responsabile del procedimento provvede a darne comunicazione scritta al richiedente fissando un termine perentorio di 10 giorni dal ricevimento della relativa comunicazione tramite PEC che sospende i termini del procedimento ma che non fa perdere l'ordine cronologico assegnato. **In caso di mancata risposta dell'interessato o di mancata produzione della documentazione richiesta nei termini indicati, l'ufficio procederà all'istruttoria sulla base della documentazione pervenuta e adotterà il provvedimento di concessione o, qualora ne ricorrano le condizioni, il provvedimento negativo.**

Le integrazioni non saranno accolte qualora pervenissero oltre i suddetti 10 giorni lavorativi.

La domanda ricevibile è considerata **non ammissibile** in caso di irregolarità non sanabile. Il responsabile del procedimento, prima dell'adozione del provvedimento negativo, comunica tempestivamente i motivi che impediscono l'accoglimento della domanda. Entro 10 giorni lavorativi perentori dal ricevimento di tale comunicazione, l'istante ha il diritto di presentare per scritto le proprie osservazioni. Tale comunicazione sospende i termini di conclusione del procedimento che iniziano nuovamente a decorrere trascorsi 10 giorni dalla data di presentazione delle osservazioni o, in mancanza di queste, alla scadenza del termine di 10 giorni lavorativi. Dell'eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni è data ragione nella motivazione del provvedimento finale.

Le osservazioni non saranno accolte qualora pervenissero oltre i suddetti 10 giorni lavorativi.

Le integrazioni ed osservazioni di cui al presente articolo dovranno essere presentate esclusivamente via PEC, all'indirizzo cameradicommercio@pec.lg.camcom.it.

Articolo 12 – CODICE UNICO DI PROGETTO (CUP) SU FATTURE

A seguito delle modificazioni normative intervenute con la L. 30 dicembre 2023 n. 213 al D.L. 13/2023 art. 5 c. 6 e 7, convertito con modificazioni dalla L. 21 aprile 2023 n. 41, e della successiva circolare del Ministero Economia e Finanze n. 1 dell'8 gennaio 2025, il Responsabile del procedimento, al termine delle istruttorie con esito positivo, comunicherà al soggetto interessato il **CUP (codice unico di progetto) che dovrà essere obbligatoriamente riportato sulle fatture, o sulla documentazione di spesa equivalente, riferita alle spese di comunicazione portate a rendicontazione**, intestate al beneficiario che abbiano data di emissione successiva alla comunicazione camerale di ammissione della domanda di partecipazione, **pena inammissibilità della spesa.**



In caso di assenza del CUP dalle fatture rendicontate, sarà consentito di provvedere alla regolarizzazione dei documenti da effettuarsi mediante accesso al servizio web disponibile nell'area riservata del [portale Fatture e Corrispettivi](#) del sito dell'Agenzia delle Entrate; la guida all'utilizzo è reperibile anche a questo indirizzo web:

<https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/aree-tematiche/fatturazione-elettronica>. I documenti integrati dovranno essere nuovamente trasmessi alla pec: cameradicommercio@pec.lg.camcom.it nel termine indicato per le integrazioni di cui all'art. 11.

Si precisa che nel caso in cui il contributo non venisse liquidato, il CUP attribuito verrà revocato.

Nel caso in cui l'impresa acceda a più di un incentivo per finanziare lo stesso tipo di spesa, per una stessa linea d'intervento, realizzando pertanto il cumulo ai sensi del successivo art. 17, se per tale incentivo è già stato attribuito il CUP, l'impresa dovrà presentare la fattura con apposto il primo CUP acquisito in ordine temporale. Per i CUP successivi, come previsto al comma 6 dell'articolo 5 del decreto-legge n. 13 del 2023 e indicato al punto 3 della circolare MEF, le Amministrazioni titolari delle misure indicheranno al beneficiario i documenti necessari a dimostrare l'avvenuta spesa. E' possibile inserire i CUP successivi all'interno delle relative quietanze di pagamento.

Art. 13 – OBBLIGHI DEI SOGGETTI BENEFICIARI

I soggetti beneficiari sono obbligati, pena decadenza totale o parziale dell'intervento finanziario, al rispetto di tutte le condizioni previste dal Bando e in particolare:

- a fornire, nei tempi e nei modi previsti dal Bando e dagli atti a questo conseguenti, tutta la documentazione e le informazioni eventualmente richieste;
- ad assicurare la puntuale e completa realizzazione delle attività in conformità alla domanda presentata e ammessa a beneficio, salvo eventuali modifiche per cause di forza maggiore e non dipendenti dalla volontà dell'impresa, preventivamente autorizzate dalla Camera di commercio;
- a comunicare tempestivamente alla Camera di Commercio ogni eventuale variazione concernente le informazioni contenute nella domanda;
- a non opporsi ad eventuali ispezioni presso la sede dell'impresa per la verifica delle dichiarazioni rese.

I soggetti beneficiari sono altresì invitati a compilare ogni eventuale questionario di valutazione sulle procedure di accesso al contributo e sulle caratteristiche dell'intervento realizzato.

Art. 14 – DECADENZE E RINUNCE

Il contributo concesso in attuazione del presente bando è oggetto di decadenza qualora:

- non vengano rispettati gli obblighi previsti dal bando e dagli atti a questi conseguenti;
- sia riscontrata la mancanza o il venir meno dei requisiti di ammissibilità sulla base dei quali è stata approvata la domanda di contributo;



- sia accertato il rilascio di dichiarazioni ed informazioni non veritiere, sia relativamente al possesso dei requisiti previsti dal bando sia in fase di realizzazione e rendicontazione dei progetti, sia rispetto alle dichiarazioni “de minimis” (Regolamento UE n.1407/2013);
- sia riscontrata l'impossibilità di effettuare i controlli di cui al successivo art. 17 per cause imputabili al beneficiario o sia accertato l'esito negativo dei controlli di cui all'art. 12
- I beni siano alienati, ceduti o distratti prima del decorso dei 3 anni dalla data di acquisto degli stessi

Nei casi di incentivi per la realizzazione di investimenti (acquisto di beni e/o servizi oggetto del presente bando) localizzati nelle province di Livorno e Grosseto, qualora l'attività economica interessata o una sua parte sia delocalizzata dal sito incentivato ad altri siti o si verifichi la cessazione di attività si applica la disciplina di cui all'art. 16 comma 1 e 5 del Codice degli incentivi ai sensi del D.Lgs n. 184 del 27 novembre 2025, che prevede la decadenza del contributo.

In caso di decadenza del contributo già erogato, fermo restando le eventuali responsabilità penali, il soggetto beneficiario dovrà restituire, entro 30 (trenta) giorni lavorativi dalla notifica del provvedimento di revoca, la quota di contributo percepita, aumentata degli interessi legali calcolati a decorrere dalla data di erogazione e sino alla data di assunzione del provvedimento di decadenza. La restituzione avverrà con le modalità ed i tempi indicati nel provvedimento di decadenza e contestuale richiesta di restituzione del contributo.

Qualora i soggetti beneficiari intendano rinunciare al contributo devono inviare apposita comunicazione all'indirizzo PEC cameradicommercio@pec.lg.camcom.it indicando nell'oggetto della mail la seguente dicitura: **“Rinuncia contributo bando iniziative locali 2026”**.

Art. 15 – NORMATIVA EUROPEA DI RIFERIMENTO

Gli aiuti di cui al presente Bando sono concessi in regime “de minimis” ai sensi dei Regolamenti n. 2831/2023 (GUUE L/2023/15.12.2023), n.1408/2013, n.360/2012 e n.717/2014, così come modificati dal Regolamento 2391/2023 (GUUE L/2023/5.10.2023).

In base a tali Regolamenti l'importo complessivo degli aiuti “de minimis” accordati ad un'impresa “unica”⁸ non può superare i massimali pertinenti nell'arco di tre anni, come da visura de minimis generata dal Registro Nazionale Aiuti.

⁸ Ai sensi del Regolamento UE n. 2831/2023, si intende per “impresa unica” l'insieme delle imprese, all'interno dello stesso Stato, fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti:

- un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;
- un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;
- un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;
- un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.

Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui al precedente periodo, lettere da a) a d), per il tramite di una o più altre imprese sono anch'esse considerate un'impresa unica.



Per quanto non disciplinato o definito espressamente dal presente Bando si fa rinvio ai suddetti Regolamenti; in ogni caso nulla di quanto previsto nel presente Bando può essere interpretato in maniera difforme rispetto a quanto stabilito dalle norme pertinenti di tali Regolamenti.

Art. 16 – CUMULO

Gli aiuti previsti dal presente bando sono cumulabili, per gli stessi costi ammissibili, con altri aiuti di Stato ai sensi dell'art. 107, par.1 del Trattato e con aiuti in regime "de minimis", se l'aiuto cumulato non supera l'intensità e/o l'importo massimo stabilito da un regolamento di esenzione per categoria o da un regime autorizzato dalla Commissione e con i limiti stabiliti dal presente bando. Essi sono inoltre cumulabili con aiuti senza costi ammissibili individuabili.

Art. 17 – ISPEZIONI E CONTROLLI

La Camera di Commercio della Maremma e del Tirreno potrà effettuare controlli sui soggetti beneficiari del contributo, anche richiedendo agli stessi la produzione di documentazione idonea ad attestare la veridicità del contenuto della dichiarazione sostitutiva di atto notorio. Nel caso in cui dal controllo emergesse la non autenticità delle informazioni rese, il soggetto decadrà dal beneficio, ferme restando le conseguenze previste dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445.

La Camera di Commercio provvede altresì ad effettuare periodicamente, anche dopo l'erogazione del contributo, i controlli a campione ex art. 71 del D.P.R. 445/00, secondo il nuovo testo sostituito dall'art. 264, comma 2, lett. a), n. 1), D.L. 19 maggio 2020, n. 345, e secondo i criteri individuati.

Le norme introdotte dal DL 345/2020, sopra citato hanno modificato il comma 1 dell'art. 76 dello stesso DPR con la previsione che la sanzione ordinariamente prevista dal codice penale per le dichiarazioni mendaci è aumentata da un terzo alla metà.

Art. 18 - ATTIVITA' DI MONITORAGGIO E VALUTAZIONE

I dati raccolti riguardanti i contributi erogati e le imprese beneficiarie potranno essere, ove possibile, utilizzati ed organizzati al fine di svolgere valutazioni ex ante, in itinere ed ex post sull'utilizzo ed impiego delle risorse camerali.

I soggetti beneficiari sono invitati a compilare ogni eventuale questionario di valutazione sulle procedure di accesso al contributo e sulle caratteristiche dell'intervento realizzato. Tali questionari, potranno essere richiesti, con la presentazione della domanda, nel momento della liquidazione del contributo nonché a distanza di un periodo significativo dalla realizzazione dell'intervento per valutare l'efficacia dello stesso su richiesta della Camera.



Art. 19 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ai sensi della L. 241 del 7.8.1990 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e successive modifiche ed integrazioni in tema di procedimento amministrativo, il responsabile del procedimento è Dr.ssa Marina Paino, Funzionario del Servizio di Promozione e Sviluppo economico della Camera di Commercio della Maremma e del Tirreno, presso cui è possibile prendere visione degli atti.

Art. 20 – INFORMAZIONI, CONTATTI E COMUNICAZIONI

Nella domanda di contributo dovrà essere indicato un indirizzo PEC presso il quale il richiedente elegge domicilio ai fini della procedura relativa alla domanda di contributo. Le comunicazioni relative all'istruttoria, così come ogni altro tipo di comunicazione relativa allo stato della domanda, saranno trasmesse esclusivamente all'indirizzo di posta elettronica appositamente indicato dal richiedente sulla modulistica.

Per informazioni relative al contenuto del bando, è possibile contattare:

Camera di Commercio della Maremma e del Tirreno

Email: promozione@lg.camcom.it

Per le comunicazioni ufficiali è necessario scrivere alla PEC:

cameradicommercio@pec.lg.camcom.it

Art. 21 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi del RGPD UE 2016/679 i dati personali forniti sono raccolti in funzione del procedimento di concessione e liquidazione dei contributi di cui al presente bando.

È prevista la pubblicazione dei dati nel sito della Camera di Commercio, sezione amministrazione trasparente, secondo le previsioni di cui agli artt. 26 e 27 del D.Lgs. n. 33/2013 e sul sito www.rna.gov.it (Registro nazionale degli aiuti di stato) ai sensi dell'art. 22, comma 4 e 5, del D.Lgs n. 184 del 27 novembre 2025. I dati raccolti possono essere comunicati:

- alla Società di informatica della cui collaborazione la CCIAA si avvale nonché altre società fornitrici di servizi collaterali;
- ad Unioncamere Nazionale, quale coordinatore dei progetti 20% del sistema camerale;
- all'Istituto di Credito cassiere incaricato di effettuare i pagamenti per conto della Camera di Commercio;
- ad ogni soggetto che abbia titolo e interesse per l'esercizio del diritto di accesso ai sensi degli artt. 22 e ss. della Legge n. 241/1990;
- ad ogni altro soggetto pubblico o privato nei casi previsti da legge o regolamento;
- ad ogni Ente pubblico, presso il quale sarà necessario verificare le dichiarazioni di atto notorio rilasciate ai sensi del DPR 445/2000 per la partecipazione al bando.



All'interessato spettano i diritti di cui agli artt. 15-23 del Regolamento U.E. 2016/679.

Il titolare del trattamento dei dati è la CCIAA della Maremma e del Tirreno con sede legale in P.zza del Municipio 48 – 57123 Livorno, P.I. e C.F. 01838690491, la quale ha designato il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD), contattabile al seguente indirizzo e-mail: rpd@lg.camcom.it.

Dettagliata informativa in tema di trattamento di dati personali è reperibile sul sito internet della Camera, al link: www.lg.camcom.it

Art. 22 – TRASPARENZA

I dati relativi alla concessione delle sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari ai soggetti beneficiari sono pubblicati sul sito internet della Camera di Commercio www.lg.camcom.it nella sezione “Amministrazione Trasparente” secondo le previsioni degli artt. 26 e 27 del D. Lgs.n.33/2013 e sul sito www.rna.gov.it (Registro nazionale degli aiuti di stato) ai sensi dell’art. 22, comma 4 e 5, del D.Lgs n. 184 del 27 novembre 2025.

Art. 23 - DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non espressamente previsto nel presente bando si rinvia alle disposizioni di cui al Regolamento Generale per la concessione di contributi e altri vantaggi economici, pubblicato sul sito camerale all’indirizzo www.lg.camcom.it